

**REGOLAMENTO NORMATIVO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

(Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e s.m. ed i., Capo III°)

Approvato con DCC n. 108 del 19/9/95

Modificato con DCC n. 6 del 26/2/96 e DCC n. 7 del 26/2/97

Modificato con DCC n. 8 del 18/02/1998

Modificato con DCC n. 14 del 11/03/1999

Modificato con DCC n. 11 del 08/02/2000

Modificato con DGC n. 677 del 28/12/2000

Modificato con DCC n. 75 del 29/12/2000

Modificato con DGC n. 498 del 20/11/2001

Modificato con DCC n. 113 del 20/12/2001

Modificato con DGC n. 539 del 27/12/2002

Modificato con DCC n. 13 del 27/2/2003

REGOLAMENTO NORMATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e s.m. ed i., Capo III°)

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Il Comune, ai sensi dell'Art. 58 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, istituisce la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. E' altresì istituita, ai sensi dell'Art. 77 del precitato D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, come regolata al successivo Art. 8.
3. Ai sensi degli Artt. 21 e 23 del Decreto Legislativo 5/2/1997 n. 22 e s.m. ed i., ed agli effetti del citato Art. 58 del D.Lgs. n. 507/93, il Comune esercita con diritto di privativa, obbligatoriamente nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati, ed in forza dell'Art. 5 del presente Regolamento, nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni compresi quelli assimilati agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, nelle varie fasi di raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo, recupero e riciclo dei rifiuti solidi urbani, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità contenute nel Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana, adottato ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 5/2/1997 n. 22 e s.m. ed i.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato a norma dell'Art. 68 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nonché ai sensi degli articoli 7 e 149 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e delle norme dello Statuto Comunale.
2. Con il Regolamento, il Comune disciplina i criteri di attuazione della tassa da applicare in base a tariffa secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 507/93.

ART. 3 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. A norma dell'Art. 6 del Decreto Legislativo 5/2/1997 n. 22 e s.m. ed i., per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del sopracitato decreto legislativo e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. Ai sensi dell'Art. 7 del citato D.Lgs. 5/2/1997 n. 22 e s.m. ed i., nonché delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, ed agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

3. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

4. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

5. Sono rifiuti pericolosi:

- a) i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del Decreto Legislativo 5/2/1997 n. 22 e s.m. ed i.

6. Secondo quanto stabilito nel Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana, i rifiuti speciali non pericolosi sono assimilati ai rifiuti urbani, agli effetti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, per qualità/condizioni qualitative e per quantità fino ad una produzione annua complessiva di tali rifiuti pari a kg. 10 per ogni mq. di superficie imponibile dall'insediamento produttivo del rifiuto.

7. I rifiuti speciali non pericolosi assimilati restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento rifiuti e le attività che producono tali rifiuti restano assoggettate alla tassa smaltimento rifiuti.

ART. 4 - DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO

1. Per smaltimento si intende il complesso delle operazioni previste dall'allegato B del Decreto Legislativo 5/2/1997 n. 22 e s.m. ed i.

2. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

3. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

ART. 5 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO - LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

1. Nel Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana sono stabiliti, ai sensi dell'Art. 59 1° comma del D.Lgs 507/93 i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, nonché la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori ovverosia dei criteri per determinarle, e delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali obbligatoriamente è istituito il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 21 e 23 del Decreto Legislativo 5/2/1997 n. 22 e s.m. ed i., previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, il Comune, a norma di quanto disposto dal 2° comma dell'Art. 59 del D.Lgs 507/93 può

estendere il servizio di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ad eventuali insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrare sopramenzionate.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi del 2° comma dell'Art. 59 richiamato, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.

2 bis Nelle zone in cui è istituito ed attivato il servizio e la raccolta è effettuata in regime di privativa è stabilita la riduzione della tassa del 20% nel caso di una distanza dal più vicino punto di raccolta superiore a metri 800. I soggetti passivi interessati dovranno presentare idonea dichiarazione sostitutiva al fine di ottenere la suddetta riduzione.

3. Ai sensi dell'Art. 59 del Decreto Legislativo 15/11/93 n. 507, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori vicini.

In virtù dell'estensione del servizio all'intero territorio di questo Comune, gli occupanti o detentori di insediamenti a qualsiasi uso destinati, esistenti sull'intero territorio comunale, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, che opera in privativa, per i rifiuti urbani e quelli assimilati agli effetti dello smaltimento in discarica ordinaria e della connessa applicazione della tassa.

4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di cui al comma 1° dell'Art. 59 del D.Lgs. 507/93, (qui riportate al comma 1 del presente articolo), relative alla distanza e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, prescrizioni da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo -previo accertamento delle effettive violazioni nell'espletamento del servizio- è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2°, fissata in ragione del 40 %.

Ai fini della riduzione, le violazioni del Regolamento del Servizio di nettezza urbana debbono essere continue e reiterate, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

Costituiscono ipotesi di grave violazione:

- una periodicità di raccolta ritardata di almeno 4 giorni rispetto ai prelievi previsti dal Regolamento di servizio;
- una capacità dei contenitori ridotta di almeno la metà rispetto a quella prestabilita.

La riduzione è applicata in relazione alla durata dell'interruzione o mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni è limitato con apposita deliberazione a determinati periodi stagionali, il

tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2° dell'Art. 59 del D.Lgs. 507/93.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Tuttavia, quando il mancato svolgimento del servizio si prolungasse, determinando situazioni pericolose per le persone o l'ambiente, riconosciute dall'autorità sanitaria, l'utente

potrà provvedere a proprie spese, ed in tal caso si applicheranno le disposizioni di cui al comma 6° dell'Art. 59 del D.Lgs. 507/93.

ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. Ai sensi del 1° comma dell'Art. 63 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'Art. 62 del D.Lgs. medesimo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Salvo i casi di riconosciuta intassabilità ed accordata esclusione di cui ai seguenti articoli, la tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui possono essere prodotti i rifiuti di cui all'Art. 2 del presente Regolamento, ed in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli Art.li 58 e 59 del citato D.Lgs 507/93, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'Art. 59.

3. Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa a norma del 1° comma dell'Art. 62, è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada comunale collegata a quella di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

4. Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso dell'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto, o dal godimento di fatto.

5. Per i locali di abitazione affittati con mobilio la tassa è dovuta dal proprietario.

6. Per le abitazioni la tassa è accertata a carico dell'occupante o conduttore (intestatario del foglio di famiglia anagrafico) che occupa l'alloggio nei casi richiamati dal 2° comma del presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune a titolo proprio e non derivato i locali e le aree stesse, diversamente verrà accertata a carico di chi altri ha a disposizione l'alloggio, quale proprietario, comproprietario, affittuario, condomino, amministratore del condominio ed altri, in maniera unitaria non frazionabile per quota parte, nei casi in cui tale solidarietà sussista ai sensi delle norme vigenti.

Per le parti comuni del condominio di cui all'Art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti ai sensi dell'Art. 62 del D.Lgs. n. 507/93, si applicano le disposizioni dei commi 2° e 3° dell'Art. 63 del citato D.Lgs.

Al successivo Art. 15 sono indicate le misure di incremento delle superfici, come previsto dal 2° comma del citato Art. 63.

Tali incrementi si applicheranno esclusivamente a coloro i quali non risultino avere dichiarato la propria quota di parte comune nella dichiarazione di cui all'Art. 70 del D.Lgs. 507/93.

7. Per tutti gli altri locali od aree, la tassa è accertata a carico del titolare, o, in caso di locazione dell'attività in essi svolta, dal gestore.

Se le attività sono svolte in locali o aree siti in centri commerciali integrati o in locali in multiproprietà, o aventi carattere condominiale o simile, si applicano le disposizioni di cui al 3°

comma dell'Art. 63 del D.Lgs. n. 507/93, ivi compreso il pagamento del tributo in corso di mancato versamento da parte del gestore.

Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

8. Per gli altri Enti, Società ed Associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.

9. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

10. La tassa è dovuta anche nel caso i locali o le aree restino temporaneamente chiuse, purchè, anche solo parzialmente ammobiliate, arredate od occupate da masserizie od oggetti di qualsiasi genere o natura, salvo quanto disposto dall'Art. 66, 3° comma, lett. b), e comma 4°, lett. a), e regolamentato all'Art. 10.

CAPO II°

OGGETTO DELLA TASSAZIONE

ART. 7 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA - LOCALI ED AREE TASSABILI

1. A norma del 1° comma dell'Art. 62 del D.Lgs. n° 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa in regime di privativa, con riferimento ai limiti territoriali, all'organizzazione ed alle altre modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni stabiliti nel Regolamento del Servizio di nettezza urbana.

Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.

2. Sono tassabili, sempre ai sensi del 1° comma del citato Art. 62 del D.Lgs. 507/93, le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

3. Sono così considerati tassabili, in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione dal tributo i locali ed aree scoperte sottoelencate, secondo l'articolazione di massima indicata dal 2° comma dell'Art. 68 del 507/93, tenuto conto dell'esplicita assimilazione dei rifiuti prodotti su tali aree, come indicata al precedente Art. 3, commi 6 e 7:

- Abitazioni private e autorimesse private, box auto, posti macchina coperti e scoperti. A norma del 4° comma dell'Art. 62 del D.Lgs. 507/93, per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, ma nelle quali sia svolta un' attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

- Case coloniche anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione stessa;

- Eventuali case sparse situate fuori dell'area di raccolta;

- Autorimesse pubbliche, rimesse ed autorimesse private;

- Convitti, collegi, istituti di educazione in genere, ospizi e ricoveri pubblici e privati per anziani, conventi con pensionato;

- Scuole e istituti musicali pubblici e privati in genere di ogni ordine e grado, asili infantili pubblici e privati;

- Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, enti locali e simili, uffici che svolgono servizi per conto del Comune, stazioni ferroviarie, di autobus, centrali telefoniche ed elettriche;

- Sedi di enti e/o associazioni assistenziali, politiche, culturali, sindacali, religiose, di beneficenza e simili;

- Palestre e centri ginnico-sportivi, fisioterapici e spogliatoi annessi ad impianti sportivi;

- Impianti sportivi coperti e scoperti non compresi nel punto precedente, esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio dell'attività sportiva, ad eccezione di aree asfaltate;

- Caserme ed annessi;

- Alberghi e residence;

- Pensioni e affittacamere;

- Ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, tavole calde e simili compresi i relativi dehors;

- Mense in genere e pertinenze;

- Bar, sale da ballo, discoteche, locali notturni, compresi i relativi dehors, chioschi per la commercializzazione di bevande in genere; sale da gioco;

- Teatri, cinematografi, studi radiofonici e televisivi pubblici e privati, sale di incisione e di posa;

- Circoli privati, circoli ricreativi aziendali;

- Ospedali pubblici ed ambulatori (escluse le camere operatorie e di medicazione); laboratori di analisi cliniche e mediche delle U.S.L.;

- Laboratori ed ambulatori privati di analisi mediche e cliniche, case di cura private;

- Locali di vendita e pertinenze adiacenti esercizi commerciali al minuto ed all'ingrosso di prodotti compresi prevalentemente nelle tabelle merceologiche da I a VII inclusa (D.M. 30/8/87); fiorai; serre per commercio di generi di ortofloricoltura;

- Locali di vendita e pertinenze adiacenti esercizi commerciali al minuto ed ingrosso di prodotti compresi prevalentemente nelle tabelle merceologiche da IX a XIV (D.M. 30/8/87), tabelle speciali, farmacie;

- Locali di vendita e pertinenze adiacenti esercizi commerciali al minuto occupati da esercenti titolari di licenza di cui all'8a tabella merceologica;

- Saloni d'esposizione in genere, quali gallerie d'arte, etc.

- Edicole;

- Locali artigianali ed industriali esclusi quelli in cui si producono, di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi;

- Magazzini e depositi di attività commerciali, artigianali ed industriali ad uso esclusivo dell'attività;

- Studi ed uffici professionali compresi quelli di consulenza fiscale e commerciale del lavoro;

- Uffici in genere compresi quelli di rappresentanza, di intermediazione commerciale, agenzie d'affari, agenzie mobiliari ed immobiliari, agenzie pubblicitarie, automobilistiche etc.; ricevitorie Totocalcio, Lotto, Enalotto, TOTIP, situate in locali nettamente separati e distinguibili dall'attività principale;
- Banche, istituti finanziari ed assicurativi;
- Distributori di carburanti in genere;
- Le aree, pubbliche e private, adibite a campeggio o a centri di vacanza, la cui specifica destinazione risulti tale da provvedimento dell'autorità pubblica;
- Le aree, pubbliche e private, adibite a sale da ballo all'aperto, a bar, ristoranti, parcheggio oneroso, etc., oppure a spettacoli all'aperto (cinema, teatri e simili, spettacoli viaggianti, etc.);
- Le aree adibite ad attività di distribuzione di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
- Le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi destinati dalla Pubblica Amministrazione a mercato in modo permanente, a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità, oppure a giorni ricorrenti;
- Le aree scoperte, pubbliche e private, diverse da quelle mercatali, adibite a commercializzazione di merci in genere, con o senza utilizzo di strutture fisse, quali banchi, chioschi, tettoie, etc.;
- Le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi a titolo oneroso di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale, compresi i posti macchina privati;
- Le aree scoperte, pubbliche e private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);
- Le aree scoperte, pubbliche e private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- Le aree comprese in insediamenti commerciali, artigianali ed industriali destinate ad uso diverso da quello produttivo.

ART. 8 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Il Comune di Asti, ai sensi delle disposizioni di cui all'Art. 77 del D.Lgs. n. 507/93, ha istituito all'Art. 1, 2° comma del presente Regolamento la tassa giornaliera di smaltimento.

2. Il tributo è dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

Viene considerato temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

Ai fini sopraindicati, si considerano soggette alla tassa giornaliera di smaltimento, secondo i criteri sopra indicati, in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione dal tributo, ove dovuto, le seguenti fattispecie:

- aree su cui insistono installazioni dello spettacolo viaggiante;
- fiere e mercati;
- vendite occasionali di merci di qualsiasi genere;
- banchi di vendita in occasione di particolari festività, etc.

La tassa giornaliera si applica anche per l'occupazione e l'uso di locali ed aree ove si effettuino attività sportive o ginniche, nel caso vengano utilizzati in via temporanea per attività diverse.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

A tali fini, la maggiorazione è fissata nel 50%.

4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa.

Tale pagamento avviene, contemporaneamente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, mediante il modulo di versamento previsto all'Art. 50 del D.Lgs. 507/93, in caso di Gestione in Concessione del Servizio di Accertamento e Riscossione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, il predetto versamento andrà effettuato sempre con il predetto modello di versamento in Conto Corrente Postale indicando come beneficiario esclusivamente il Servizio di Tesoreria del Comune di Asti, in caso contrario il versamento si dà per non avvenuto.

Mancando l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il versamento può essere effettuato mediante versamento diretto, senza la compilazione del suddetto modulo, con le modalità comunicate dall'ufficio comunale.

6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tassa smaltimento rifiuti, il tributo è recuperato congiuntamente alla sanzione, interessi ed accessori.

7. Per l'accertamento, in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite in proposito dal D.Lgs. 507/93, come riportate nel presente Regolamento al Capo V°, articoli 24, 26 e 27.

Per la riscossione si applica l'Art. 3 comma 6 del Decreto Legislativo n. 112 del 13/4/1999.

ART. 9 - ESCLUSIONI

1. Nel calcolo delle superfici indicate dal precedente articolo 7, a norma del 2° comma dell'Art. 62 del D.Lgs. 507/93, si escludono:

A) quei locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali:

- adibiti ad impianti tecnologici (termoelettrici, elettrici, idraulici, etc.), di servizio a fabbricati ed aree;
- nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso;
- le scale ed i solai;
- i locali di sgombero ed i sottoscala sino all'altezza di mt. 1,5;

- che possono essere ricondotti alle fattispecie sopra elencate:

- a.1) perchè risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, a causa di forza maggiore, di ristrutturazioni, e casi simili.
- a.2) di non utilizzo in quanto vuoti di cose e persone.

B) a norma dell'Art. 10 bis della legge 29/10/1987, n. 441, stalle, fienili, tettoie, porticati, concimaie, etc. a servizio delle aziende agricole, comunque condotte e locali pertinenziali, anche situati fuori del fondo;

C) le aree che, pur essendo ubicate all'interno di stabilimenti industriali, mantengono destinazione agricola, verificata catastalmente;

D) a norma del 3° comma del citato Art. 62, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani e rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Per le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoio e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono i rifiuti speciali e pericolosi in quanto il luogo di produzione non sia esattamente localizzabile, si applica la detassazione nella misura del 50% della superficie. La stessa viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri con copia del relativo contratto, stipulato con ditta autorizzata, l'osservanza della normativa in vigore.

Tale riduzione è estesa anche agli studi medici ed ai gabinetti e locali sanitari, non facenti parte di strutture sanitarie.

Per i locali facenti parte di ospedali e case di cura, e strutture sanitarie operanti in forma organizzata e continuativa nell'ambito delle norme e finalità del sistema sanitario nazionale, in quanto produttive di rifiuti speciali si applicano le disposizioni previste dall'Art. 45 del Decreto Legislativo 5/2/1997 n. 22 e s.m. ed i.

Il soggetto interessato all'esclusione deve osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, ed allegare alla denuncia di cui ai successivi Art.li 19, 20 e 21, planimetria catastale -oppure planimetria sviluppata da tecnico abilitato- dei locali ed aree utilizzati con l'indicazione degli spazi ove si producono rifiuti speciali e pericolosi nonchè copia del contratto relativo stipulato con ditta autorizzata alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti.

2. Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Pertanto, per tutti i locali ed aree le esclusioni saranno operate solo nel caso in cui, constatata la presenza degli elementi necessari all'esclusione medesima, il Comune accerti l'effettiva assenza degli elementi del presupposto o di fatto attraverso le proprie strutture istituzionali, o mediante idonea e probante documentazione, producibile su richiesta dell'ufficio Comunale, antecedentemente comunque alla definizione dell'avviso di accertamento notificato di cui all'Art. 24 del presente Regolamento.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa, a norma del 5° comma dell' Art. 62, quei locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale a causa di:

- norme legislative o regolamentari;
- ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
- accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

4. La tassa smaltimento rifiuti solidi urbani non è dovuta nel caso in cui per ciascuna annualità l'ammontare del tributo più addizionali di legge sia inferiore o pari ad Euro 10,33.

ART. 10 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1. A norma del 3° comma del più volte citato Art. 66 il Comune può facoltativamente ridurre di un importo non superiore ad un terzo la tariffa unitaria nei casi previsti alle lettere a), b), e c) del comma medesimo.

1.a) Pertanto, per quanto sopra indicato, nel caso di abitazioni con unico occupante di cui alla lettera a) del comma succitato, con superficie superiore a mq. 40, si applicherà una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 25%.

1.b) Nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo di cui alla lettera b) del comma 3°, detenute da residenti nel Comune di Asti, si applicherà una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 20%.

La riduzione di cui al punto precedente competerà soltanto a condizione che nella denuncia originaria o di variazione il conduttore o detentore dell'abitazione indichi il luogo dell'abitazione principale e della residenza dichiarando altresì espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.

2. A norma del 4° comma dell'Art. 66, il Comune ha altresì la facoltà di ridurre la tariffa unitaria nei casi e modi ivi previsti.

2.a) Pertanto, nel caso di cui alla lettera a) del 4° comma dell'Art. 66, relativamente ad utenti che risiedendo o dimorando, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, conducano o detengano abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, si applica una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 25%.

2.b) Relativamente al caso indicato alla lett. b) del 4° comma dell'Art. 66, afferente la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori, si applica una riduzione della tariffa unitaria del 30%.

La riduzione sopra indicata verrà applicata a condizione che il fabbricato rurale, adibito ad abitazione, sito in zone agricole, sia utilizzato da produttori e lavoratori agricoli in attività, circostanza comprovata da idonea documentazione. La riduzione continuerà ad essere applicata ai soggetti coltivatori diretti, imprenditori agricoli o aventi titolo, anche al momento in cui cesseranno la loro attività per pensionamento.

3. Le riduzioni tariffarie previste ai commi 3° e 4° dell'Art. 66 sono applicate, con decorrenza dall'anno successivo, a condizione che la denuncia originaria, di variazione od integrativa contenga precisi elementi e dati che consentano di operare con certezza tali riduzioni.

4. Ove vengano meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4 dell'Art. 66, il contribuente è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio, apposita denuncia di variazione.

Se la denuncia non viene presentata il Comune provvede al recupero del tributo nei modi e termini previsti dal 6 comma dell'Art. 66 del D.Lgs. n. 507/93, applicando le sanzioni previste, per l'omessa denuncia di variazione, dall'Art. 76 del D.Lgs. citato.

ART. 11 - ESENZIONI

1. Sono esclusi dalla tassa, a norma del 1° comma dell'Art. 67 del D.Lgs. n. 507/93 ed in relazione alle particolari condizioni esistenti nel Comune:

- a) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune, nonché i locali del Comune dati in comodato a soggetti giuridici che svolgono attività culturali e sociali;
- b) gli edifici della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibiti a culto pubblico, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
- c) le cantine, i solai, le scale, pertinenza di civili abitazioni e le aree scoperte adibite a verde.

ART. 12 - AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi del 1° comma dell'Art. 67 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, il Comune prevede speciali agevolazioni, sotto forma di riduzioni.

A tali effetti ed in relazione alle condizioni esistenti nel Comune si stabiliscono le seguenti tipologie agevolative:

- a) Esenzione dalla tassa per:
 - nuclei familiari beneficiari dell'assistenza economica di base integrativa al minimo vitale e/o che usufruiscono della mensa sociale;
 - particolari categorie individuate dall'Amministrazione comunale.
- b) Riduzione del 50% della tassa per:
 - anziani ultrasessantacinquenni soli secondo le disposizioni del Consiglio Comunale sui criteri dell'assistenza;
 - particolari categorie individuate dall'Amministrazione comunale.

Le situazioni di cui alle lettere a) e b) devono avere conferma da apposita relazione dei Servizi Sociali.

c) Ai sensi dell'art. 67, 2° comma del D.Lgs. 507/93, agli utenti esercenti attività produttive, commerciali e di servizi che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, **sarà applicato uno sgravio del 25% della tassa dovuta.**

d) Riduzione della tassa nelle sottoindicate misure per:

- abitazione principale 10%

- abitazione secondaria 5% (compresi i non residenti nel Comune di Asti)

a favore di coloro che hanno aderito al progetto compostaggio domestico per la riduzione giornaliera dei rifiuti organici (frazioni umide).

I titolari di tale diritto, pertanto, sono coloro che risultano inseriti a cura del Settore Ambiente nell'apposito elenco, denominato "Albo dei compostatori".

2. Le agevolazioni, le esenzioni e le tariffe per particolari condizioni di uso, a norma delle disposizioni del 3° comma del citato articolo 67, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 13 - CONDIZIONI PER LE ESENZIONI E LE AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni del tributo di cui agli Art.li 10 e 12, sono concesse su apposita domanda dell'interessato diretta al Sindaco ed a condizione che dimostri di averne diritto.

Gli effetti della domanda, se accolta, avranno decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione, a condizione che la stessa venga presentata entro i termini previsti dall'Art. 70, 1° comma del D.Lgs. 507/93.

2. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione e la riduzione.

3. L'esenzione e la riduzione, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste.

4. Allorchè queste vengano a cessare, l'interessato è tenuto a presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'Art. 22 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

5. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'Art. 76 del citato D.Lgs.

6. Le riduzioni di cui all'articolo 5 comma 2 bis, all'articolo 10 punti 1.a), 1.b), 2.a) e 2.b) ed all'articolo 12 comma 1 lettera d), sono cumulabili tra di loro nel limite massimo del 45%, considerate tutte le tipologie previste nei citati commi.

CAPO III° TARIFFE

ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Deliberazioni di tariffa

1. Entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione, la Giunta Comunale a norma dell'Art. 61 1° comma, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutte le sue fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, recupero, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo.

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Determinazione delle tariffe

2. Nel determinare le tariffe annuali della tassa ai sensi del 2° comma dell'Art. 65 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, il Comune è tenuto a coprire con il provento della tassa il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, al netto dell'importo delle agevolazioni, in misura non inferiore al 50%, o comunque, nella misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiore al costo complessivo del servizio, al netto dell'ammontare delle agevolazioni.

3. Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche ai fini del controllo di legittimità, dovranno essere computati, gli elementi indicati nell'Art. 61, comma 2° del citato D.Lgs. 507/93, nonché quelli contenuti nelle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate.

Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi, si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

4. Il gettito complessivo della tassa non può comunque superare il costo del servizio stesso, per la determinazione del quale devono essere dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia, nei modi e termini indicati dal 3° comma del citato Art. 61 del D.Lgs. n. 507/93.

5. Se entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione non viene modificata la tariffa della tassa, si intende prorogata quella approvata per l'anno precedente.

In caso di dissesto dichiarato il Comune, ai sensi del 3° comma dell'Art. 69 del D.Lgs. n. 507/93, potrà apportare aumenti e diminuzioni oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione, a norma delle disposizioni legislative ivi richiamate e nei modi indicati.

6. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, vengono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

Il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi nel caso di rilievi formulati tardivamente, ferma restando la responsabilità amministrativa per l'eventuale danno all'erario comunale ovvero nei confronti dell'utente che potrà esercitare il diritto alla restituzione ai sensi dell'Art. 75 del Decreto 507/93.

7. La variazione dell'ammontare del tributo dovuta unicamente a modificazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.

8. La tabella delle tariffe sarà aggiornata ogni qualvolta verrà deliberata una modificazione delle stesse.

9. Entro il 1° settembre di ciascun anno, il soggetto che effettua il servizio è tenuto ad inviare all'Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio relativo ai rifiuti solidi urbani interni per l'anno successivo, con riguardo anche alle prevedibili entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali ed energia, di cui all'Art. 61 comma 3 del Decreto 507/93.

La relazione sopraindicata dovrà contenere, in particolare, il Bilancio preventivo aziendale, suddiviso in centri di costo dei vari servizi riferiti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, come indicati al citato comma 2 dell'Art. 61 del D.Lgs. 507/93.

ART. 15 - COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tassa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonchè al rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, in base a tariffe differenziate per categorie o sottocategorie omogenee di uso degli stessi, a norma delle disposizioni contenute nell'Art. 65 del D.Lgs. n. 507/93.

2. L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.

3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero, in riferimento alle aree, sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano.

4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a mq. 0,50 devono essere trascurate e quelle superiori a mq. 0,50 arrotondate ad un metro quadrato.

5. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, a norma di quanto stabilito dal 4° comma dell'Art. 62 del richiamato D.Lgs. 507/93, nelle quali sia svolta un'attività economica o professionale, debbono assolvere il tributo in base alla tariffa prevista per l'attività esercitata, per la specifica superficie a tale scopo utilizzata.

6. Le aree comuni del condominio, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93, sono escluse dalla tassazione. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART. 16 - GRADUAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le unità immobiliari, i locali e le aree comprese nelle zone di cui al 3° comma dell'Art. 1 del presente Regolamento sono suddivise in categorie omogenee, in base alla destinazione d'uso, intesa, quest'ultima, quale elemento caratterizzante la loro attitudine ad una maggiore o minore produzione di rifiuti.

2. Ai fini di cui al comma precedente la graduazione delle tariffe fra le diverse categorie viene determinata mediante coefficienti che tengano conto, su basi oggettive, oltre che delle loro specifiche superfici, anche delle quantità e qualità dei rifiuti smaltiti singolarmente per categoria o sottocategoria in rapporto alla quantità totale dello smaltimento.

Con successive disposizioni saranno dettati criteri di attuazione dell'Art. 65 del Decreto 507/93.

CAPO IV

APPLICAZIONE DELLA TASSA - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE

ART. 17 - DECORRENZA

1. Salvo i casi previsti dai successivi articoli 20, comma 2°, 21, comma 2 e 22, comma 5, la tassa è corrisposta, a norma delle disposizioni di cui al comma 1° dell'Art. 64 del D.Lgs n. 507/93, in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. A norma di quanto stabilito dal 2° comma dell'art 64 succitato, l'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'Art. 63, comma 3°, del D.Lgs. 507/93.

ART. 18 - CESSAZIONE

1. A norma del 3° comma dell'Art. 64 del D.Lgs 507/93 la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia all'ufficio comunale addetto all'applicazione della tassa, dà diritto all'abbuono del tributo, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

2. Secondo quanto disposto dal 4° comma dell'Art. 64 del D.Lgs. 507/93, nel caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la cessazione stessa è avvenuta, il tributo non è dovuto per le annualità successive a condizione che l'utente, ove abbia prodotto successivamente la denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, oppure se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia, ovvero sia stata recuperata d'ufficio.

ART. 19 - DENUNCE

Modalità di presentazione

1. Le ditte, gli Enti, le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che a norma del presente regolamento sono soggetti alla tassa, all'atto dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree, dovranno farne denuncia all'Ufficio Tributi.

2. A tale effetto non sono ritenute valide le denunce anagrafiche presentate ai sensi dell'Art. 2 della legge 24/12/54 n. 1228, **ad eccezione delle variazioni del nucleo familiare a seguito decesso o cessazione per emigrazione dell'intestatario di denuncia occupazione locali tassa smaltimento rifiuti, in quanto provvederà d'ufficio il Servizio Gestione Tributi a rettificare l'intestazione o cessare la denuncia dandone comunicazione all'interessato entro il termine previsto dall'Art. 21 "Denuncia di rettifica" del presente Regolamento.**

Parimenti non possono essere ritenute valide le denunce presentate ad uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.

3. Tuttavia, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto.

Quanto sopra non esime l'utente dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1°, in caso di omesso invito da parte del Comune.

4. L'obbligo della denuncia riguarda anche i contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione o esclusione dalla tassa.

5. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere fatte su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi. Il Comune ha facoltà di richiederne il pagamento in misura pari al loro costo.
6. Il modello di denuncia, debitamente compilato e sottoscritto da uno dei coobbligati al pagamento della tassa, comporta la regolare iscrizione a ruolo delle superfici indicate per gli anni denunciati (art. 72 comma 1 D.Lgs. 507/93), senza che sia necessario emettere apposito avviso d'accertamento. L'avviso d'accertamento si rende necessario nel caso di rettifica d'ufficio di quanto denunciato dal soggetto passivo secondo quanto previsto dall'art. 71 comma 1.
7. L'ufficio Comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
8. Annualmente, l'Ufficio Tributi, in applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 70, comma 1° del D.Lgs. 507/93, inviterà, con apposito manifesto, i soggetti passivi di cui all'Art. 6 del presente Regolamento che sono tenuti alla denuncia ed al conseguente pagamento della tassa a norma degli articoli n. 20, 22 e 27, a presentare la prescritta denuncia.

ART. 20 - DENUNCIA INIZIALE

1. A norma del 1° comma dell'Art. 70 del D.Lgs n. 507/93 i soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo presentano entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune ai fini dell'applicazione della tassa.
2. L'obbligazione, a norma del 2° comma dell'Art. 64 del D.Lgs. 507/93, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. Tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 2 del citato Art. 70, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
In caso contrario l'utente, a norma del 3° comma del richiamato Art. 64 è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

ART. 21 - DENUNCIA DI RETTIFICA

1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate entro il 20 gennaio di ciascun anno ed hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo.
2. Il recupero della tassa dovuta per le suddette variazioni avviene tramite accertamenti d'ufficio, in caso di omessa denuncia di variazione.
3. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, curatela, tutela, o che comunque manchino della capacità di obbligarsi, devono essere rispettate le medesime prescrizioni del precedente Art. 20.
4. I proprietari e i conduttori dei locali o delle aree ai quali siano state apportate variazioni, hanno l'obbligo di denunciare con le modalità e termini indicati nel presente articolo, le nuove superfici e/o la diversa destinazione.

ART. 22 - DENUNCIA DI CESSAZIONE

1. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione od occupazione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente, mediante denuncia, all'Ufficio Tributi.
2. Le denunce di cessazione dell'occupazione o della detenzione potranno essere presentate in qualsiasi momento: esse hanno efficacia dal primo giorno del bimestre solare successivo.
3. **Verranno cessate d'ufficio le occupazioni di locali denunciate da:**
 - **persone fisiche risultanti residenti presso l'Anagrafe comunale, ma irreperibili da oltre un anno;**
 - **persone giuridiche, ditte ed enti le cui attività risultino cessate per cancellazione dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura a seguito controllo ai sensi dell'Art. 23 "Poteri dei Comuni – Mezzi di controllo" del presente Regolamento.**

CAPO V°

ACCERTAMENTO - CONTENZIOSO - SANZIONI

ART. 23 - POTERI DEI COMUNI - MEZZI DI CONTROLLO

1. L'esattezza delle domande di cui all'Art. 13 e delle denunce di cui agli Art.li 20, 21 e 22 verrà sottoposta a controllo anche mediante sopralluoghi e si provvederà, ricorrendone la necessità, entro i termini previsti dall'Art. 71 del D.Lgs. 507/93, al recupero della tassa evasa ed alla contemporanea applicazione delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie a norma delle disposizioni vigenti.

2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio attraverso la rilevazione della misura e della destinazione d'uso delle superfici imponibili, a norma delle disposizioni dettate dall'Art. 73 del D.Lgs. n. 507/93, l'ufficio potrà richiedere ai contribuenti:

A) L'accesso ai locali ed alle aree a qualsiasi uso adibiti, in caso di mancata risposta al questionario di cui al 1° comma dell'Art. 73, al fine di procedere alla loro misurazione ed all'accertamento dell'effettiva destinazione d'uso;

B) Copia dei contratti di locazione o di affitto, delle planimetrie dei locali e delle aree, e dei certificati catastali o autocertificazione dei dati richiesti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

C) Le indicazioni ritenute necessarie circa i locali o le aree ed i relativi inquilini o affittuari;

D) Di invitare i contribuenti ed i proprietari dei locali e delle aree a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni, anche attraverso i questionari previsti dall'Art. 73, comma 1°, del D.Lgs. 507/93.

3. Il Comune potrà richiedere altresì ad uffici pubblici o Enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

4. Ai fini di potenziare l'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, potrà avvalersi -per la rilevazione delle misure e destinazione d'uso dei locali ed aree assoggettabili a tassazione- delle convenzioni previste al 4° comma dell'Art. 71 del D.Lgs 507/93.

Ove il Comune si avvalga di tale forma di rilevazione, nella formulazione delle convenzioni di cui si tratta dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel succitato 4° comma, ed alle ulteriori precisazioni fornite con la Circolare Ministeriale 22 giugno 1994, n. 95/E, in particolare per quanto riguarda il finanziamento delle rilevazioni medesime.

5. In caso di mancato adempimento del contribuente alle richieste del Comune nei termini concessi, gli agenti di polizia urbana, i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato delle rilevazioni della materia imponibile agli effetti dell'Art. 71 del D.Lgs. 507/93, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni

prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misurazione delle superfici.

In presenza di edifici coperti da immunità o segreto militare, ai sensi delle disposizioni vigenti, il predetto accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

6. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento, per quanto stabilito dal 3° comma dell'Art. 73, D.Lgs. 507/93, può essere effettuato in base a semplici presunzioni aventi i caratteri previsti dall'Art. 2729 del Codice Civile.

7. Ai sensi dell'Art. 73, comma 3/bis del D.Lgs. 507/93, l'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'Art. 63 comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

ART. 24 - ACCERTAMENTO

1. Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni cui al capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ove la denuncia, originale o di variazione, sia riscontrata infedele od incompleta, l'ufficio Comunale, a norma delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2 bis dell'Art. 71, del richiamato D.Lgs. 507/93, provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia medesima ed a quello precedente, per la parte di cui all'Art. 64, comma 2°, del D.Lgs. 507/93, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

3. Ove invece la denuncia venga omessa, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia stessa doveva essere presentata.

4. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo, di cui all'Art. 74 del D.Lgs. 507/93, devono contenere l'indicazione dell'Organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il termine entro il quale il ricorso stesso può essere presentato.

5. Qualora il Funzionario responsabile di cui al successivo Art. 29, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

ART. 25 - RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi, secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 602/73 e s.m. ed i., nonché dai Decreti Legislativi n. 37/99, n. 46/99 e s.m. ed i. e n. 112/99 e s.m. ed i., in ossequio alle disposizioni contenute nell'Art. 72 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507/93.

2. L'importo del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'Art. 24, commi 2° e 3°, è iscritto, a cura del funzionario responsabile, in ruoli ordinari, ovvero quando vi è fondato pericolo per la riscossione, in ruoli straordinari, da formare e consegnare al Concessionario della Riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo ed, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.

I predetti importi sono arrotondati ai sensi delle disposizioni previste dagli Artt. 3 e 4 del D.Lgs. 213/98.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive; le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

Le rate predette sono riducibili a due su autorizzazione dell'Intendente di Finanza.

Il Sindaco, su istanza del contribuente iscritto nei ruoli, può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se lo stesso è comprensivo di tributi arretrati e se la richiesta di rateazione è presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

I gravi motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del carico arretrato fino ad otto rate non possono essere invocati ove sussista il pericolo di perdita del credito.

La ripartizione del carico è disposta su proposta del Funzionario Responsabile, con atto del Sindaco.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato, si applicano gli interessi del 6 per cento annuo. L'ammontare degli interessi dovuto è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione del tributo ed è riscosso unitamente al tributo alle scadenze stabilite.

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, le disposizioni del D.P.R. 602/73 e s.m. ed i., come richiamate dal comma 4° dell'Art. 72 del D.Lgs 507/93.

5. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le altre disposizioni del D.P.R. 602/73 e s.m. ed i.

6. Si applica l'articolo 298 del R.D. 14/9/1931, n. 1175 e successive modificazioni.

ART. 26 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento della tassa da parte del Comune, il ruolo e la cartella di pagamento, nonché gli altri atti indicati dall'Art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I del citato D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 Art.li 18 e s.m. ed i., e seguenti ed in 2° grado alla Commissione Tributaria Regionale, ai sensi del Capo III, sezione II, Art.li 52 e s.m. ed i. e segg.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'Art. 18 del D.Lgs. 546/92 e s.m. ed i., pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'Art. 18 citato.

3. La parte soccombente è condannata - a norma dell'Art. 15 del citato D.Lgs. 546/92 e s.m. ed i., a rifondere le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

ART. 27 - SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'Art. 76 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, nonché quelle previste dai Decreti Legislativi 18/12/1997 n. 472 e 473 e s.m. ed i., e dalla Legge 27/7/2000 n. 212.

2. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di Euro 51,65.

3. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore tassa dovuta.

4. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

5. Si applica la sanzione amministrativa pari ad Euro 51,65 per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, o dell'elenco – da parte dell'amministratore del condominio – degli occupanti dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato, ovvero per la mancata restituzione di questionari relativi a dati e notizie nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta ed infedele.

6. Sulle somme dovute a titolo di tributo ed addizionale, in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 2,5% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna al concessionario della riscossione dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle predette somme.

7. A norma dell'Art. 13, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 472/97 e s.m. ed i., la sanzione per omessa denuncia di inizio occupazione o di variazione delle condizioni di tassabilità viene ridotta ad un ottavo del minimo, qualora il contribuente provveda a presentare la denuncia medesima con ritardo non superiore a 90 gg. decorrenti dal termine del 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o al verificarsi della variazione.

8. Ai sensi dell'Art. 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 472/97 e s.m. ed i., la sanzione per mancato pagamento della tassa rifiuti giornaliera viene ridotta ad un ottavo del minimo, qualora il contribuente provveda al pagamento entro 30 gg. dalla sua omissione.

9. Ai sensi dell'Art. 13, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 472/97 e s.m. ed i., la sanzione per errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo viene ridotta ad un quinto del minimo, qualora il contribuente provveda alla regolarizzazione entro un anno dalla violazione.

10. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

11. Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

A tale fine si considera meramente formale, la violazione che non incide sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che comunque non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo. Le suddette violazioni non sono punibili se ricorrono congiuntamente tutte le condizioni.

Resta invece punibile ogni altra violazione che sia di ostacolo all'attività di controllo.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della Legge 27/7/2000 n. 212, vale a dire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (31 luglio 2000).

In applicazione del principio del *favor rei* sancito dall'Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, ogni qualvolta il procedimento di contestazione o di irrogazione della sanzione sia ancora in corso alla data del 1/8/2000, la non sanzionabilità delle mere violazioni formali può riguardare anche fatti commessi prima di tale data.

12. Il procedimento di irrogazione della sanzione è disciplinato dagli Art. 16 e 17 del D.Lgs. 472/97 e s.m. ed i.

ART. 28 - RIMBORSI

1. Nei casi in cui l'Ufficio comunale che ha emesso l'avviso di accertamento, o proceduto all'iscrizione a ruolo, sia incorso in errore formale o in una duplicazione del tributo dovuto, oppure si sia concretata una eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito nella sentenza della commissione tributaria provinciale, o, infine, sia stato adottato dal Comune, con l'adesione formale del contribuente, provvedimento di annullamento o di riforma del tributo riconosciuto illegittimo, l'Ufficio Comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni, a norma di quanto disposto dall'Art. 75, 1° comma D.Lgs. 507/93.

L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

2. Nei casi in cui il tributo è stato riconosciuto non dovuto ai sensi dell'Art. 64 -commi 3 e 4- del richiamato D.Lgs. 507/93, per avere il contribuente presentato denuncia di cessazione per l'anno di iscrizione o denuncia tardiva nella quale dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione o negli altri casi previsti dal predetto 4° comma, l'Ufficio Comunale dispone lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo entro i 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione e dalla denuncia tardiva **o cessazione ai sensi dell'Art. 22 comma 3 del presente Regolamento.**

La presentazione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, ai fini di cui al presente comma, deve avvenire, ai sensi del 2° comma dell'Art. 75, D.Lgs. 507/93, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. A tali fini si applicano le norme del D.P.R. 602/73 e s.m. ed i.

3. A norma di quanto disposto dal 3° comma, Art. 75 del citato decreto legislativo, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente; la domanda stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare di cui ai commi precedenti si applica l'interesse semestrale del 2,5% a decorrere dal semestre successivo a quello dell'avvenuto pagamento.

ART. 29 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma delle disposizioni contenute nell'Art. 74 del D.Lgs. n. 507/93, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

2. Il funzionario di cui al comma precedente sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il suddetto può altresì sostituire il Dirigente del Settore nelle sedi del contenzioso tributario, in rappresentanza del Comune.

3. Il Comune ha l'obbligo di comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile prescelto entro sessanta giorni dalla nomina.

CAPO VI°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle rinviate a termini di legge.

ART. 31 - ABROGAZIONI

1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale, contrarie o incompatibili con il presente Regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.

ART. 32 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

INDICE

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA	1
ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ART. 3 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	2
ART. 4 - DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO.....	3
ART. 5 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO - LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE.....	3
ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO.....	5

CAPO II°

OGGETTO DELLA TASSAZIONE

ART. 7 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA - LOCALI ED AREE TASSABILI	6
ART. 8 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	8
ART. 9 - ESCLUSIONI.....	9
ART. 10 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO.....	11
ART. 11 - ESENZIONI	12
ART. 12 - AGEVOLAZIONI.....	12
ART. 13 - CONDIZIONI PER LE ESENZIONI E LE AGEVOLAZIONI.....	13

CAPO III°

TARIFFE

ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.....	14
ART. 15 - COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE.....	15
ART. 16 - GRADUAZIONE DELLA TARIFFA	16

CAPO IV°

APPLICAZIONE DELLA TASSA - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE

ART. 17 - DECORRENZA.....	16
ART. 18 - CESSAZIONE	17
ART. 19 - DENUNCE.....	17
ART. 20 - DENUNCIA INIZIALE.....	18
ART. 21 - DENUNCIA DI RETTIFICA	19
ART. 22 - DENUNCIA DI CESSAZIONE	19

CAPO V°

ACCERTAMENTO - CONTENZIOSO - SANZIONI

ART. 23 - POTERI DEI COMUNI - MEZZI DI CONTROLLO.....	20
ART. 24 - ACCERTAMENTO.....	21
ART. 25 - RISCOSSIONE.....	22
ART. 26 - CONTENZIOSO	23
ART. 27 - SANZIONI	23
ART. 28 - RIMBORSI.....	25
ART. 29 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	25

CAPO VI°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE	26
ART. 31 - ABROGAZIONI.....	26
ART. 32 - NORME DI RINVIO	26

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE TASSABILI

ALLEGATO B

COEFFICIENTI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

ALLEGATO C

TARIFFE IN VIGORE 01.01.2003

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE TASSABILI
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

- 1) Case, appartamenti e locali uso abitazione
- 2) Autorimesse private
- 3) Uffici e loro pertinenze dello Stato e degli Enti Pubblici Territoriali, degli Enti parastatali, delle Aziende autonome dello Stato, delle Aziende municipalizzate della città, stazioni tranviarie, filoviarie, metropolitane e di autobus, Caserme e Carceri, Aziende Sanitarie Locali , escluse le attività di cui, al punto 4)
- 4) Scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private legalmente riconosciute o “autorizzate al servizio di corsi di recupero con presa d’atto ministeriale” e comunque tutte le istituzioni scolastiche previste dalla legge n. 62 del 10 marzo 2000 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”
- 5) Associazioni ed Istituti culturali, politiche, religiose e sindacali, sportive, mutualistiche e benefiche, culturali e educative, ricreativo – turistiche, presidi socio – assistenziali indicati dalla D.G.R. 38/92 e s. m. i., gestiti da Enti senza fini di lucro palestre e piscine private
- 6) Istituti educativi privati, Istituti di prevenzione e cura, Ospedali e Cliniche
- 7) Ristoranti, trattorie, caffè, bar, osterie, tavole calde, gelaterie
- 8) Alberghi, locande, pensioni, affittacamere e simili esclusi il bar e la parte destinata al confezionamento dei pasti
- 9) Locali destinati ad attività produttive di imprese artigiane, industriali e commerciali all’ingrosso: uffici, botteghe, autorimesse, laboratori, magazzini e depositi, gabinetti sperimentali, mense e spogliatoi
- 10) Esercizi commerciali delle tabelle VIII – IX – X – XI – XII – XIII – XIV
- 11) Esercizi commerciali delle tabelle I – II – III – IV – V – VI – VII compresa la tabella XIV prodotti per l’igiene della casa e della persona

- 12) Chioschi con licenza di somministrazione bevande e alimenti
- Stand e banchi del mercato coperto (tabelle I – II – III – IV – V – VI – VII compresa la tabella XIV per l'igiene della casa e della persona)
 - Mercato ortofrutticolo:
Stand e banchi, posteggi dei prodotti agricoli
Commercio prodotti ortofrutticoli
Deposito merci
 - Chioschi dei fiorai
 - Altri chioschi
 - Spazi occupati dagli ambulanti a posto fisso con licenza di vendita Tabella VI – orto frutta
 - Spazi occupati dagli ambulanti a posto fisso con licenza di vendita Tabelle I – II – V – XIV (generi alimentari e prodotti per l'igiene della persona e della casa) ed altre tabelle
 - Saloni espositivi
 - Aree attrezzate scoperte
 - Distributori di carburante:
 - a) per il chiosco
 - b) per l'attività scoperta su cui si svolge l'attività
- 13) Uffici di rappresentanza, di consulenza, studi e gabinetti professionali (notarili, tecnici, medici, artistici, ecc.) Gallerie artistiche, Autoscuole
- 14) Autonoleggi da autorimesse sino a mq. 750
Autonoleggi da autorimesse oltre mq. 750 (D.C.C. n. 37 del 28/04/92)
- 15) Banche ed Istituti di Credito (D.C.C. n. 268 del 22/02/1988), Società di Intermediazione finanziaria, leasing, Compagnie di assicurazione ed Agenzie di assicurazione
- 16) Sale da gioco e da ballo, sale da ballo all'aperto, circoli privati e simili con o senza bar annessi, locali notturni
- 17) Teatri e Cinema

COEFFICIENTI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
IN VIGORE DAL 01/01/2003

Descrizioni	Coefficienti
1) Case, appartamenti e locali uso abitazione	1,00
2) Autorimesse private	0,135
3) Uffici e loro pertinenze dello Stato e degli Enti Pubblici Territoriali, degli Enti parastatali, delle Aziende autonome dello Stato, delle Aziende municipalizzate della città, stazioni tranviarie, filoviarie, metropolitane e di autobus, Caserme e Carceri, Aziende Sanitarie Locali, escluse le attività di cui, al punto 4)	1,20
4) Scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private legalmente riconosciute o “autorizzate al servizio di corsi di corsi di recupero con presa d’atto ministeriale” e comunque tutte le istituzioni scolastiche previste dalla legge n. 62 del 10 marzo 2000 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione”	0,134
5) Associazioni ed Istituti culturali, politiche, religiose e sindacali, sportive, mutualistiche e benefiche, culturali e educative, ricreativo - turistiche, presidi socio – assistenziali indicati dalla D.G.R. 38/92 e s. m. i., gestiti da Enti senza fini di lucro palestre e piscine private	0,40
6) Istituti educativi privati, Istituti di prevenzione e cura, Ospedali e Cliniche	1,88
7) Ristoranti, trattorie, caffè, bar, osterie, tavole calde, gelaterie	4,65
8) Alberghi, locande, pensioni, affittacamere e simili esclusi il bar e la parte destinata al confezionamento dei pasti	1,117
9) Locali destinati ad attività produttive di imprese artigiane, industriali e commerciali all’ingrosso: uffici, botteghe, autorimesse, laboratori, magazzini e depositi, gabinetti sperimentali, mense e spogliatoi	1,20
10) Esercizi commerciali delle tabelle VIII – IX – X – XI – XII – XIII – XIV	2,56
11) Esercizi commerciali delle tabelle I – II – III – IV – V – VI – VII compresa la tabella XIV prodotti per l’igiene della casa e della persona	3,59
12) Chioschi con licenza di somministrazione bevande e alimenti	5,48
- Stand e banchi del mercato coperto (tabelle I – II – III – IV – V – VI – VII compresa la tabella XIV per l’igiene della casa e della persona)	5,48

-	Mercato ortofrutticolo:	
	Stand e banchi, posteggi dei prodotti agricoli	8,56
	Commercio prodotti non ortofrutticoli	5,48
	Deposito merci	1,20
-	Chioschi dei fiorai	6,85
-	Altri chioschi (giornalai, sementi, ecc.)	3,08
-	Spazi occupati dagli ambulanti a posto fisso con licenza di vendita Tabella VI – orto frutta	34,95
-	Spazi occupati dagli ambulanti a posto fisso con licenza di vendita Tabelle I – II – V – XIV (generi alimentari e prodotti per l’igiene della persona e della casa) ed altre tabelle	13,44
-	Saloni espositivi	0,57
-	Aree attrezzate scoperte	0,134
-	Distributori di carburante:	
	c) per il chiosco	1,71
	d) per l’attività scoperta su cui si svolge l’attività	0,134
13)	Uffici di rappresentanza, di consulenza, studi e gabinetti professionali (notarili, tecnici, medici, artistici, ecc.) Gallerie artistiche, Autoscuole	2,00
14)	Autonoleggi da autorimesse sino a mq. 750 Autonoleggi da autorimesse oltre mq. 750 (D.C.C. n. 37 del 28/04/92)	0,78 0,65
15)	Banche ed Istituti di Credito (D.C.C. n. 268 del 22/02/1988), Società di Intermediazione finanziaria, leasing, Compagnie di assicurazione ed Agenzie di assicurazione	2,50
16)	Sale da gioco e da ballo, sale da ballo all’aperto, circoli privati e simili con o senza bar annessi, locali notturni	4,56
17)	Teatri e Cinema	1,00

TARIFFE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
IN VIGORE DAL 01/01/2003

1)	Case, appartamenti e locali uso abitazione	EURO 2,648313 /mq
2)	Autorimesse private	EURO 0,357543 /mq
3)	Uffici e loro pertinenze dello Stato e degli Enti Pubblici Territoriali, degli Enti parastatali, delle Aziende autonome dello Stato, delle Aziende municipalizzate della città, stazioni tramviarie, filoviarie, metropolitane e di autobus ,Caserme e Carceri, Aziende Sanitarie Locali , escluse le attività di cui, al punto 4)	EURO 3,178094 /mq
4)	Scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private legalmente riconosciute o “autorizzate al servizio di corsi di recupero con presa d’atto ministeriale” e comunque tutte le istituzioni scolastiche previste dalla legge n. 62 del 10 marzo 2000 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione”	EURO 0,355167 /mq
5)	Associazioni ed Istituti culturali, politiche, religiose e sindacali, sportive, mutualistiche e benefiche, culturali ed educative, ricreativo – turistiche, presidi socio – assistenziali indicati dalla D.G.R. 38/92 e s. m. i., gestiti da Enti senza fini di lucro palestre e piscine private	EURO 1,059563 /mq
6)	Istituti educativi privati, Istituti di prevenzione e cura , Ospedali e Cliniche	EURO 4,978877 /mq
7)	Ristoranti, trattorie, caffè, bar, osterie, tavole calde, gelaterie	EURO 12,314450 /mq
8)	Alberghi, locande, pensioni, affittacamere e simili esclusi il bar e la parte destinata al confezionamento dei pasti	EURO 2,958342 /mq
9)	Locali destinati ad attività produttive di imprese artigiane, industriali e commerciali all’ingrosso: uffici, botteghe, autorimesse, laboratori, magazzini e depositi, gabinetti sperimentali, mense e spogliatoi	EURO 3,178094 /mq
10)	Esercizi commerciali delle tabelle VIII – IX – X – XI – XII – XIII – XIV	EURO 6,779658 /mq
11)	Esercizi commerciali delle tabelle I – II – III – IV – V – VI – VII compresa la tabella XIV prodotti per l’igiene della casa e della persona	EURO 9,507558 /mq
12)	Chioschi con licenza di somministrazione bevande e alimenti	EURO 14,512568 /mq
-	Stand e banchi del mercato coperto (tabelle I – II – III – IV – V – VI – VII compresa la tabella XIV per l’igiene della casa e della persona)	EURO 14,512568 /mq

-	Mercato ortofrutticolo:	
	Stand e banchi, posteggi dei prodotti agricoli	EURO 22,669540 /mq
	Commercio prodotti non ortofrutticoli	EURO 14,512568 /mq
	Deposito merci	EURO 3,178094 /mq
-	Chioschi dei fiorai	EURO 18,140858 /mq
-	Altri chioschi	EURO 8,156972 /mq
-	Spazi occupati dagli ambulanti a posto fisso con licenza di vendita Tabella VI – orto frutta	EURO 92,558527 /mq
-	Spazi occupati dagli ambulanti a posto fisso con licenza di vendita Tabelle I – II – V – XIV (alimentari e prodotti per l’igiene della persona e della casa) ed altre tabelle	EURO 35,593357 /mq
-	Saloni espositivi	EURO 1,509758 / mq
-	Aree attrezzate scoperte	EURO 0,355167 / mq
-	Distributori di carburante:	
	e) per il chiosco	EURO 4,528680 /mq
	f) per l’attività scoperta su cui si svolge l’attività	EURO 0,355167 /mq
13)	Uffici di rappresentanza, di consulenza, studi e gabinetti professionali (notarili, tecnici, medici, artistici, ecc.), Gallerie artistiche , Autoscuole	EURO 5,296626 /mq
14)	Autonoleggi da autorimesse sino a mq. 750	EURO 2,065673 /mq
	Autonoleggi da autorimesse oltre mq. 750 (D.C.C. n. 37 del 28/04/92)	EURO 1,721196 /mq
15)	Banche ed Istituti di Credito (D.C.C. n. 268 del 22/02/1988), Società di Intermediazione finanziaria, leasing, Compagnie di assicurazione ed Agenzie di assicurazione	EURO 6,621080 /mq
16)	Sale da gioco e da ballo, sale da ballo all’aperto, circoli privati e simili con o senza bar annessi, locali notturni	EURO 12,076286 /mq
17)	Teatri e Cinema	EURO 2,648313 /mq